

XII.

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Aggiunta alla legge 8 giugno 1874 concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti di assise — Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario — Considerazioni e dichiarazioni del senatore Poggi, relatore, in ordine agli emendamenti aggiuntivi proposti dal senatore Auriti agli articoli 1 e 4, ed osservazioni del proponente e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'art. 4 e degli articoli successivi fino al 17 inclusive — Osservazioni e proposta di aggiunta al n. 4 dell'art. 18, del senatore Griffini — Osservazioni dei senatori Devincenzi, Pierantoni, Poggi, relatore, e del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 18 e dei seguenti 19, 20 e 21 — Considerazioni del senatore Griffini sugli articoli 22 e 23 — Risposta del relatore — Nuove osservazioni del senatore Griffini — Svolgimento di una proposta di aggiunta all'art. 22, del senatore Giannuzzi-Savelli — Rinvio degli articoli 22 e 23 a nuovo esame dell'Ufficio centrale ad istanza del ministro di agricoltura, industria e commercio dopo avvertenze dei senatori Devincenzi ed Auriti — Spoglio della votazione fatta in principio di seduta — Dichiarata nulla per mancanza di numero.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**Votazione a scrutinio segreto
del progetto di legge N. 3.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Aggiunta alla legge 8 giugno 1874 concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti d'assise ».

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte perchè possano votare i signori senatori che giungeranno più tardi.

**Seguito della discussione del progetto di legge
N. 16.**

PRESIDENTE. Si riprende il seguito della discussione sull' « Ordinamento del credito agrario ».

Eravamo rimasti all'art. 4.

Invito il signor relatore dell'Ufficio centrale a riferire intorno agli emendamenti che furono ieri presentati.

Senatore POGGI, *relatore*. L'Ufficio centrale rende conto al Senato dell'esame fatto dell'emendamento proposto dall'onor. senatore Auriti.

L'Ufficio centrale esaminando lo stato della questione ha visto che, in seguito agli studi fatti precedentemente e che sono accennati nella relazione, i frutti pendenti non possono far parte del privilegio.

Tra le varie ragioni precipua è questa: che all'art. 4 ed agli altri successivi si fa intendere che questa creazione di un privilegio nuovo convenzionale è del tutto diversa dai soliti privilegi, creati dalla legge.

Questo è un privilegio nuovo creato a favore del credito agrario e che può concedersi o no, secondo l'interesse e la volontà delle parti.

Ora la Commissione ha creduto che il legislatore, sentendo il bisogno di dichiarare qual'era la natura di questo privilegio e quale privilegio del Codice poteva pareggiarlo, ha detto esplicitamente nell'art. 4 che era pareggiato per tutti gli effetti al privilegio del locatore.

Senonchè l'Ufficio centrale fin dai suoi primi studi avvertì che il privilegio del locatore, quale si legge nel Codice civile, non è esteso ai frutti pendenti. Infatti il Codice nella definizione della natura dei beni ha detto che i *frutti pendenti* sono *immobili*, e quindi non possono logicamente formare oggetto di un privilegio particolare sui mobili.

In conseguenza, nel privilegio che si concede al domino diretto, pel pagamento dei canoni, è pur detto che il medesimo investe i frutti raccolti, e non si parla affatto di frutti pendenti.

La stessa cosa avviene per il privilegio del locatore.

Questa fu la ragione precipua che mosse l'Ufficio centrale ad eliminare i frutti pendenti, perchè andandoli a colpire si sarebbe recato uno spareggiamento e non un pareggiamento a tutti gli effetti del privilegio del locatore. Poi si è fatto avvertire l'onorevole Auriti nel seno dell'Ufficio centrale, che l'art. 4 coll'aggiunta da esso proposta avrebbe sollevata una grave questione. E per vero, se quella che faceva l'onorevole Auriti era un'interpretazione unicamente dichiarativa dell'art. 1958 del Codice, in quanto si intendesse compreso in quello anche il privilegio sui frutti pendenti, questa interpretazione autentica fatta in una legge speciale che non può essere estesa a tutti gli ordini dei cit-

tadini, ma soltanto a quelli che fanno imprestiti agrari, agli istituti bancari e alle casse di risparmio, non poteva forse efficacemente invocarsi dagli altri cittadini come una vera e propria interpretazione autentica di quell'articolo che doveva far parte del Codice civile?

In questo caso la conseguenza sarebbe stata grave, e molto più grave poi se l'interpretazione innovasse il Codice civile.

L'onorevole senatore Auriti ha fatto intendere quale era veramente il suo scopo. Egli ha detto a noi che poco gli importava della larghezza maggiore o minore del privilegio concesso per il credito agrario, ma che egli si preoccupava specialmente del dubbio sollevatosi, che l'art. 1958 non comprendesse anche i frutti pendenti, ed allora si sono dibattute delle questioni fra noi.

Egli ha convenuto che il Codice tace su questo, e, compresa la gravità della questione, ha detto: io intendo per ora di riserbare la mia opinione e di ritirare gli emendamenti.

L'Ufficio centrale poi per assicurare le persone che possono aver dei dubbi sulla comprensione, o no, nell'art. 1958 dei frutti pendenti, dichiara per parte sua, che se la giurisprudenza già formata o che in seguito possa formarsi sul disposto dello stesso articolo dicesse, per esempio, che i frutti pendenti sono compresi nel privilegio del locatore, di questo potrà avvantaggiarsi anco il privilegio del credito agrario, altrimenti no.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Dirò brevemente quello stesso che ha detto l'onorevole relatore, spiegando in preferenza le intenzioni da me avute.

Nella mia proposta di ieri sera io non mi preoccupava punto dell'estensione maggiore, o minore che si volesse concedere al privilegio nuovo che si crea con questa legge in favore del credito agrario, ma mi preoccupai di ciò, che in occasione di quest'art. 1 si era suscitato un grave dubbio nell'interpretazione dell'articolo del Codice civile sulla estensione del privilegio concesso al locatore, se cioè comprendesse o no i frutti pendenti. E allora io dissi: poichè i due privilegi si sono equiparati possiamo nell'art. 1 includere anche i frutti pendenti, ed in conformità di ciò chiarire nell'art. 4 del progetto l'articolo del Codice civile sul privilegio del locatore. Ciò io faceva con-

siderando i gravi inconvenienti che possono venire dal ritenere non soggetti al privilegio in favore del locatore i frutti pendenti, mentre il Codice di procedura ammette che i frutti pendenti possano essere pignorati e venduti come tali. Però venuto nel seno della Commissione ed essendo sorta disputa sulla vera portata dell'art. 1958 del Codice, vidi che la interpretazione da me proposta avrebbe dato luogo nel Senato ad una grave controversia, sorta quasi d'improvviso, la cui soluzione, relativa ad un articolo del Codice, pareva inopportuna in una legge speciale. Però sono lieto che l'Ufficio centrale abbia dichiarato, per bocca del suo relatore, che tutto quanto si è detto nel redigere e nel commentare questo progetto di legge lascia affatto impregiudicata la questione (oggetto delle mie preoccupazioni), se cioè nel privilegio del locatore siano o no compresi i frutti pendenti. Laonde dopo questa dichiarazione ritiro l'emendamento.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sebbene sia ritirato l'emendamento Auriti, e quindi io non abbia alcuna ragione apparente di parlare, massime dopo le dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale e dal proponente l'emendamento stesso; pure credo necessario che anche da parte del Governo sorga una parola concorde a quella dell'Ufficio centrale e dell'onorevole Auriti, nel senso che rimane assolutamente impregiudicata, e tale quale è oggi, la questione *se i frutti pendenti* sieno compresi o no nel privilegio del locatore, di cui all'articolo 1958 del Codice civile.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 4 dell'Ufficio centrale.

Art. 4.

Per tutti gli effetti di che agli articoli 1958, 1959 e 1960 del Codice civile, il privilegio costituito a norma della prima parte dell'art. 1 e degli articoli susseguenti, è pareggiato al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici dal n. 3 dell'art. 1958 del Codice stesso.

Pongo ai voti l'articolo testè letto.

Coloro che l'approvano vogliono alzarsi.
(Approvato).

Art. 5.

Il locatore ha diritto di prelazione sull'Istituto mutuante, a meno che non gli abbia ceduto il suo turno. Peraltro il privilegio del locatore che venga in concorso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito agrario, si restringe rispetto ad esso Istituto per il credito dei fitti, a due annate scadute, all'annata corrente e ad una annata alla fine di questa, se la locazione ha data certa.

È aperta la discussione su questo art. 5. Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 6.

Il privilegio di che nel primo capoverso dell'art. 1 costituito a norma dei susseguenti articoli 2 e 3 a favore degli Istituti che hanno fatto prestiti agrari ai mezzaiuoli, se viene in concorso col privilegio attribuito dal Codice civile ai proprietari per i crediti indicati nel n. 4 dell'art. 1958, è sempre posposto a quelle del proprietario.

(Approvato).

Art. 7.

Se il prestito è fatto in tutto od in parte per uno degli scopi, di cui al numero 5 dell'articolo 1958 del Codice civile, l'Istituto può valersi del privilegio speciale e della preferenza per essi sancita dall'art. 1960 del Codice stesso.

(Approvato).

Art. 8.

Il privilegio, di cui negli articoli precedenti, non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data della sua iscrizione: quelli iscritti posteriormente sono posposti all'Istituto creditore.

Se il denaro è servito a pagare creditori preferiti ai creditori ipotecari, l'Istituto è surro-

gato in tutti i loro diritti a norma degli articoli 1253 e 1254 del Codice civile.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il primo comma dell'art. 8 testè letto è quello del Ministero accettato dall'Ufficio centrale: il secondo è quello dell'Ufficio centrale accettato dal Ministero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra l'art. 8.

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 9.

Il privilegio può essere costituito per una durata non maggiore di anni tre.

Può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

La rinnovazione è gratuita.

(Approvato).

Art. 10.

Se il debitore aliena gli oggetti sottoposti al privilegio senza surrogarli, o li lascia deteriorare gravemente, o abbandona la coltura del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisce notevolmente le guarentigie dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'art. 1165 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 11.

Il privilegio può essere validamente costituito nelle forme di sopra stabilite a garanzia di una o più cambiali emesse dal proprietario o dal conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo che

si trovi nelle condizioni espresse nel primo capoverso dell'art. 1, a favore di un Istituto esercente il credito agrario, o dai medesimi trasferite a questo mediante girata, ovvero a garanzia di un conto aperto dall'Istituto a favore del proprietario o conduttore di un fondo rustico o mezzadro nelle condizioni suddette.

In tal caso anche il giudizio sulla realtà ed efficacia del privilegio spetterà alla giurisdizione commerciale.

Il privilegio rimane efficace per l'intera somma e per tutto il tempo pel quale fu costituito, anche quando le cambiali abbiano data diversa da quella della sua costituzione, ovvero il conto sia stato chiuso e quindi riaperto dopo la medesima.

(Approvato).

Art. 12.

Se le cose soggette al privilegio sono assicurate, le somme dovute dagli assicuratori, per indennità della perdita o deterioramento sono vincolate al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nell'art. 12 occorrerebbe una modificazione: ossia laddove è detto « per le indennità della perdita o deterioramento », bisognerebbe invece dire « per le indennità della perdita o del deterioramento ».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Converrebbe correggere anche un errore, che credo di stampa, poichè nel testo del Ministero non c'era, cioè bisognerebbe togliere la virgola dopo la parola « assicuratori ».

PRESIDENTE. Si rilegge l'art. 12 colle correzioni testè proposte dal signor ministro e dal senatore Lampertico.

Art. 12.

Se le cose soggette al privilegio sono assicurate, le somme dovute dagli assicuratori per

indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento del credito privilegiato, secondo il suo grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.

Pongo ai voti l'art. 12 come venne testè letto. Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 13.

È valido, a contare dalla data dell'iscrizione e per l'intera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, il privilegio concesso ai termini degli articoli 1, 2 e 3 a guarentigia di un conto aperto in favore delle persone contemplate in detti articoli da un Istituto esercente il credito agrario.

(Approvato).

Art. 14.

I contratti di prestito sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di lire 1 quando sono inferiori a lire 1000; quando sono superiori a questa somma, sono registrati con la tassa proporzionale stabilita dalla vigente legge sul registro, ridotta alla metà.

Gli atti costitutivi del privilegio sono scritti su carta da bollo da centesimi 50, e sono registrati colla tassa fissa di 1 lira.

(Approvato).

Art. 15.

Il saggio dell'interesse da pagarsi agli Istituti esercenti il credito agrario non dovrà mai sorpassare il limite che sarà fissato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 16.

Per tutte le convenzioni non eccedenti le lire 1500, comprese le cambiarie ed anche quelle in cui si obblighi una sola delle parti, consentite

ai termini delle precedenti disposizioni, il solo crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere è sufficiente per tutti gli effetti di dritto, ed è equiparato alla firma autenticata. L'atto però deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti, ed autenticato da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione è sempre gratuita.

PRESIDENTE. Su questo art. 16 il senatore Griffini ha proposto un emendamento di cui do lettura:

« Aggiungere dopo le parole: *dichiari di non saper scrivere* le parole seguenti: *o che per causa fisica non possa firmare* ».

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole senatore Griffini ieri ebbe la cortesia di comunicare tanto al Ministero quanto all'Ufficio centrale il suo emendamento all'art. 16, ed io dichiaro di accettarlo.

Senatore GRIFFINI. Io mi felicito prima di tutto con l'Ufficio centrale, perchè dopo di aver resistito alla proposta del signor ministro di introdurre questa innovazione nell'articolo che discutiamo, di ammettere cioè come valida la croce-segnatura dell'illetterato, abbia desistito poi dalla sua opposizione e l'abbia accettata; ma io mi feliciterei maggiormente con esso, ove l'accettazione fosse stata completa.

Io non propongo un emendamento speciale, perchè si abbia ad accettare completamente la proposta del signor ministro, il quale vorrebbe che la croce-segnatura fosse valida negli scritti privati relativi ai contratti, non solo fino alla somma di 1500 lire, ma anche fino alla somma di lire 3000. Non lo propongo, quantunque mi conforterebbe a farlo l'esempio di altre legislazioni, per esempio di quella che vige in Lombardia e che ha cessato di essere in vigore col primo gennaio 1866, la quale ammetteva la validità degli scritti privati, portanti la semplice croce-segnatura dell'illetterato, convalidata dalla firma di due testimoni, per una somma qualsiasi.

Io non desidero che si vada fino a questo punto, ma mi parrebbe che si potrebbe riposare tranquillamente, anche ammettendo la proposta completa del signor ministro il quale, come dissi, ha manifestato il desiderio che si dichiari

valida la croce-segnatura dell' illetterato nelle scritture private fino a 3000 lire.

L'emendamento da me presentato è quello che il signor ministro dichiarò di accettare e che mi sembra si disponga ad accogliere anche l'Ufficio centrale.

Sopra questo punto io avverto che altre legislazioni, mentre hanno ammesso la validità della croce-segnatura per gli illetterati, hanno ritenuto indispensabile di ammetterla anche per colui il quale non può più scrivere per una malattia, per esempio, per chi ha perduto la mano destra od è affetto da paralisi, e presenta probabilità di saper fare bene i suoi affari, molto più di quello che non la presenti l'idiota, il quale non giunse nemmeno ad apprendere a fare il proprio nome.

È una necessità logica, secondo me, dal momento che si ammette la validità della croce-segnatura dell'illetterato, di ammetterla anche per chi non può più scrivere, forse per ferite riportate nelle patrie battaglie.

E colgo questa occasione per osservare che, secondo me, sarebbe molto opportuno che la ora abrogata legislazione della Lombardia e del Veneto non venisse troppo trascurata, siccome quella che è un monumento di sapienza legislativa. Pur troppo noi siamo abituati a ricevere i raggi di luce da un altro paese, raggi di luce che talvolta ci abbagliano ed arrivano perfino ad abbaccinarci; ed io credo che non dovremmo chiudere gli occhi a quelli che attraverso all'Austria, ci vennero dalla civiltà germanica. Ma dal momento che il mio emendamento è stato accettato dall'onor. ministro, e confido che abbia ad esserlo pure dall'Ufficio centrale, non ho altro da dire per ora, e mi riservo di parlare soltanto nel caso che l'Ufficio centrale sollevasse delle obiezioni.

Senatore POGGI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal senatore Griffini.

Quanto alla seconda parte delle sue osservazioni, siccome egli non propone il ritorno all'articolo del Ministero, così l'Ufficio centrale si dispensa dal parlarne.

PRESIDENTE. Essendo stato accettato l'emendamento proposto dal senatore Griffini, così dall'onor. ministro, come dall'Ufficio centrale, ri-

leggo l'art. 16 con l'aggiunta Griffini e lo pongo ai voti:

Art. 16.

Per tutte le convenzioni non eccedenti le lire 1500 comprese le cambiariе, ed anche quelle in cui si obblighi una sola delle parti, consentite ai termini delle precedenti disposizioni, il solo croce-segno del debitore che dichiari di non sapere scrivere o che per causa fisica non possa firmare, è sufficiente per tutti gli effetti di diritto, ed è equiparato alla firma autenticata. L'atto però deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti, ed autenticato da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione è sempre gratuita.

Chi approva questo articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

È nullo di pieno diritto ogni patto che tolga efficacia ai benefizi nascenti dalla presente legge a favore dei conduttori o mezzadri.

(Approvato).

TITOLO II.

Dei mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture e dei mutui da farsi ai consorzi.

Art. 18.

Sono qualificati mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture agli effetti della presente legge quelli concessi dagli istituti specialmente autorizzati ai proprietari o domini utili dei fondi rustici nonchè a consorzi legalmente costituiti per uno degli scopi seguenti:

1. La costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione

delle scorte e dei prodotti agrari ed alla prima manipolazione di questi;

2. I prosciugamenti e le irrigazioni;

3. La condotta di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali;

4. La piantagione delle viti o degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati;

5. La livellazione ed orientamento di terreni, la costruzione di strade agricole, il rettifilo ed arginazione dei torrenti e fiumi;

6. Tutte le altre operazioni le quali, sentito il Consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrari e alla trasformazione delle colture.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Tra i vari scopi per i quali possono stipularsi i mutui per i miglioramenti agrari noi vediamo al n. 4 il seguente: « La piantagione delle viti o degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati ».

Lo scopo è certamente buonissimo, ma io credo che nel redigere questa parte dell'art. 18 si sieno avuti di mira i bisogni speciali di parecchie provincie, anzi di parecchie regioni del regno, e non si siano egualmente tenuti presenti altri bisogni di regioni diverse.

Effettivamente vi sono parecchie regioni d'Italia, le quali hanno terreni completamente abbandonati; sodaglie, macchie, scopeti, che non producono quasi nulla; e c'è la grande opportunità di ridurre questi terreni a vigneti, a frutteti. Per ciò fare occorre sostenere una grave spesa, spesa che non tutti i proprietari, anzi pochissimi, possono sostenere col proprio, e quindi utilissimo è di autorizzare i proprietari a poter assumere mutui agrari, dando in cauzione il privilegio speciale sui miglioramenti, affinché questi possano effettuarsi; mentre ove non vi fosse tale provvidenza, i miglioramenti non si farebbero per difetto di mezzi.

Ma vi sono altre regioni nelle quali i vigneti ed i frutteti vennero un tempo piantati, ben coltivati, e si mantennero remuneratori, ma che presentemente sono talmente deperiti da non riescire più proficui, per cui si presenta in questi terreni la grande opportunità di estir-

pare le viti decrepite o le piante fruttifere ridotte a scheletri, per potervi praticare lo scasso reale e fare il piantamento di nuove viti o di piante fruttifere con sistemi razionali.

Ma per poter fare queste operazioni occorre, nei terreni ai quali alludo, una spesa altrettanto grave quanto la spesa che può occorrere per il primo piantamento di vigneti o di frutteti nelle sodaglie. Vi ha di più, che dove vi fu già il vigneto od il frutteto e si mantennero floridi per lungo corso di anni, là si è sicuri della adattabilità delle viti e delle piante fruttifere al terreno; si è sicuri impertanto che facendovisi nuovi vigneti, nuovi frutteti, col restituire la fertilità al terreno mediante scasso reale e concimazione, il risultato favorevole non può mancare. Non sempre si può dire l'eguale cosa di altri terreni, dove il frutteto e il vigneto non furono mai cimentati; là è probabile che l'esito sia favorevole, ma è anche possibile che non lo sia.

Ad ogni modo, se è opportuno a mio modo di vedere di creare la facoltà d'istituire il privilegio sui miglioramenti, dove si tratta di porre per la prima volta vigneti e frutteti, è per lo meno altrettanto opportuno di creare la possibilità di concederlo, dove non si tratta d'altro che di sostituire un vigneto o un frutteto remuneratore ad un vigneto o frutteto ridotto in pessimi termini.

Credo impertanto che dopo le parole *terreni cespugliati, o boscosi non vincolati*, a complemento di questa legge e per non lasciare in disparte uno scopo utilissimo, convenga aggiungere: *non che delle viti e degli alberi fruttiferi nelle vigne e nei frutteti deperiti, i quali richiedano di essere rinnovati.*

E qui io faccio un'altra avvertenza.

Purtroppo 12 delle 69 provincie italiane sono infette di fillossera, la quale ne minaccia urgentemente molte altre.

Non solo ci troviamo nella necessità d'estirpare i vigneti decrepiti che non rendono nulla per questa loro condizione, ma con qualche e forse con molta probabilità ci troveremo obbligati ad estirpare altri vigneti che presentemente sono floridi, per sostituire le viti americane resistenti, alle viti europee, perchè altrimenti in quelle località non potremo avere più vigneti, ammenochè non si potesse applicarvi la sommersione, la quale si ritiene altro

dei mezzi con cui mantenere le viti europee, malgrado che sieno invase dalla fillossera.

Ma se occorre una spesa fortissima per sostituire le viti americane resistenti alle viti europee, spesa maggiore di quella che occorre per sostituire un altro vitigno europeo al vitigno europeo attuale deperito, perchè tutti sanno che le viti americane resistenti costano di più delle viti europee, occorre però una spesa molto rilevante anche per poter applicare la somministrazione ai terreni che fin qui non furono sommergibili.

Bisogna fare livellazioni, comperare norie, bisogna elevare in alcuni casi le acque ad una grande altezza, e può convenire grandemente di fare questa spesa.

Così può convenire di piantare nuovi vigneti nelle sabbie, le quali non sieno nelle condizioni di questo numero 4° del progetto di legge, cioè non sieno terreni nudi, arativi o saldi, non sieno terreni cespugliati o boscosi, non vincolati. Abbiamo terreni sabbiosi anche in Italia che sono coltivati a cereali. Il proprietario si accontenta di quel piccolo reddito che quelle grame terre possono dare seminandovi cereali. In quei terreni può riuscire convenientissimo di fare nuovi piantamenti di viti, perchè quelle terre che ora rendono poco, si trovano in condizioni tali da poter resistere alla fillossera nel caso che sieno ridotte a vigneti.

Ma c'è una gravissima spesa da sostenere. E perchè tutti coloro i quali o volessero aumentare la produzione nazionale, rinnovando vigneti e frutteti decrepiti o volessero aumentarla combattendo nel medesimo tempo una gravissima calamità, che minaccia l'Italia, col sostituire le viti americane alle europee, oppure col rendere sommergibili le viti, oppure col piantarne di nuove nelle sabbie, perchè non potranno anche essi giovare di questa disposizione di legge, ed imprimere il privilegio per i miglioramenti sopra i terreni ai quali avessero ad applicare le operazioni cui ho accennato, assumendo mutui che in altre condizioni non potrebbero ottenere?

Se vi sono casi nei quali non solo vi è la probabilità, ma vi è quasi la certezza che i denari non sarebbero sciupati, e darebbero degli interessi forse grossissimi, sono appunto questi.

Mi pare pertanto che l'Ufficio centrale ed il

signor ministro possano farmi l'onore di accettare il mio emendamento, il quale oltre ai buonissimi effetti cui ho accennato, produrrebbe anche quell'altro di togliere una lacuna che evidentemente si trova nella legge...

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI.... lacuna, che con poche parole si potrebbe colmare.

Io attenderò la dichiarazione del signor ministro e dell'Ufficio centrale intorno a questo mio emendamento.

Senatore POGGI, *relatore*. Io credo che si debba domandare se l'emendamento del senatore Griffini è appoggiato.

PRESIDENTE. Darò adunque lettura dell'emendamento proposto.

L'onorevole senatore Devincenzi ha chiesto la parola. L'onorevole Devincenzi vuol parlare sull'ordine della discussione?

Senatore DEVINCENZI. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

Senatore DEVINCENZI. Ho domandato la parola per fare alcune osservazioni dopo quello che ha detto l'onorevole nostro collega Griffini.

Non solamente credo che i casi di cui ha parlato il senatore Griffini siano di grande importanza e tali da essere presi in considerazione, ma aggiungerò altri casi di non minore importanza che avvengono oggidì in Sicilia.

In Sicilia vi sono degli oliveti assai vecchi, i quali non danno quasi più alcun prodotto. Questi oliveti si stanno distruggendo e si riducono a vigne con grandissimo vantaggio di quei proprietari.

Io non so perchè dovrebbe farsi un beneficio a coloro che vogliono piantare a vigne dei terreni nudi o boschivi, e non a coloro i quali intendono di tramutare, ad esempio, vecchi ed inutili oliveti in fruttiferi vigneti.

Adunque pregherei l'onorevole ministro di agricoltura e l'Ufficio centrale di considerare ciò che io propongo.

A me parrebbe che convenisse sopprimere interamente nel numero 4 la specificazione seguente: « Nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, nei terreni cespugliosi o boscosi », mantenendo la prima parte, cioè: « La piantagione delle viti o degli alberi fruttiferi ».

In questo modo sarebbe tolta ogni limitazione, e resterebbe nella facoltà di ognuno di scegliere

la via che meglio convenisse nella sua industria agraria.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta proposta dal senatore Griffini.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io prego il mio collega l'onorevole senatore Griffini di ritirare il suo emendamento e di associarsi alla proposta del senatore Devincenzi, che vuole sopprimere la parte del numero 4 dell'art. 16 ove si ammette il mutuo ipotecario per i soli « terreni nudi, siano arativi, siano saldi o nei terreni cespugliati o boscosi ».

Togliendo la determinazione della qualità dei terreni non potrà sorgere più la questione prevista dal collega Griffini; che se un agricoltore vorrà rinnovare la sua piantagione, gli si potrà rispondere di non essere nel numero di coloro che trasforma un terreno *nudo od arativo, cespuglioso o boscoso*, e quindi di non essere in uno dei casi previsti dalla legge.

A me sembra utilissima la proposta Devincenzi, perchè dilata i termini della legge ed ammette al beneficio della medesima gli agricoltori, che per le malattie delle piante debbono rinnovare le loro piantagioni. Citerò oltre il caso delle viti vecchie un altro caso importante.

L'onorevole ministro di agricoltura e tutti i colleghi sanno quale trista malattia rovini da qualche tempo i nostri aranceti, che formarono una delle principali nostre esportazioni agricole; per la malattia che ammorba l'arancio, i nostri aranci debbono sopportare la concorrenza della Spagna e temere quella dell'America che, dopo che fu dissodata la valle del Mississipi e coltivato l'arancio nell'Australia e nel Canada, minaccia di rendere una reminiscenza storica la frase del poeta tedesco che disse l'Italia la terra « ove fiorisce l'arancio e l'olivo ».

Moltissimi proprietari di superbi aranceti in Italia furono costretti ad estirpare le vecchie piante e rinnovare la piantagione.

Se rimarrà nella legge la determinazione della qualità de' terreni, avverrà che il proprietario di un aranceto, il quale vorrà domandare un mutuo per rinnovare la piantagione del suo podere, sarà escluso dal beneficio della legge.

L'onorevole Griffini si può mettere d'accordo coll'onorevole Devincenzi, perchè in luogo

dell'aggiunta proposta da lui, la soppressione addimandata renderà più largo il testo della legge e comprenderà i casi di nuova piantagione sulle piante vecchie o inferme.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Ho chiesto la parola unicamente per pregare l'onorevole senatore Pierantoni a considerare che il mio emendamento si riferisce soltanto al piantamento delle viti ed alberi fruttiferi, come si riferiva a questo articolo ministeriale.

Egli ha contemplato invece il caso in cui si credesse di estirpare degli aranci vecchi per piantarne dei nuovi, ed allora non bisognerebbe accontentarsi dell'emendamento dell'onorevole Devincenzi, ma bisognerebbe farne un altro, poichè questo articolo ed anche il mio emendamento non parlano che di piantamento di viti ed alberi fruttiferi, sia in terreno nudo, sia (come aveva proposto io) in vigneti deperiti. Per cui attenderò che il signor senatore Pierantoni si pronunzi ancora, adesso che, se avvi equivoco, sarebbe stato dileguato dalla mia osservazione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato la parola per una mozione d'ordine, perchè mi pare che qui ci sieno due emendamenti che si sono cominciati a discutere, prima di sapere se siano o no appoggiati. A me sembra che bisognerebbe prima domandare se siano appoggiati, eppoi discuteremo.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento dell'onorevole Griffini: « Aggiungere al numero 4 le seguenti parole: *non che delle viti e degli alberi fruttiferi, nelle vigne e nei frutteti decrepiti i quali richiedono d'essere rinnovati* ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI, relatore. L'Ufficio centrale crede che gli emendamenti proposti non si possano accettare, perchè vi scorge una certa contraddizione tra l'uno e l'altro.

L'Ufficio centrale è stato spinto ad accettare la proposta della creazione di un privilegio fattagli dall'onorevole ministro, perchè il privi-

legio si manteneva in limiti ristretti. E invero alcune regioni delle provincie meridionali e dell'Agro romano si trovano in tali condizioni di coltura da mostrare la necessità di apportarvi dei miglioramenti in grande proporzioni.

Gli esempi stessi citati dall'onorevole Devincenzi, a cui l'Ufficio centrale deve porgere molti ringraziamenti per le sue dotte relazioni di quanto si fa in Inghilterra, hanno fatto intendere che per i miglioramenti in grande è vantaggioso concedere un privilegio, il quale, unito ad altre disposizioni di legge, facilitasse il modo, permettesse di prendere per un lungo corso d'anni, anche fino a trenta, vistosi prestiti, al fine di poter compiere i lavori necessari.

Fu in questo senso che l'Ufficio centrale pensò a dare al privilegio del migliorante uno svolgimento più completo e più sicuro di quello esistente nel progetto ministeriale, conformandosi il più che era possibile alle disposizioni dei paesi che contenevano simili privilegi nelle loro leggi.

Nel titolo secondo si parla di un altro genere di lavoro agricolo, e proprio dei grandi miglioramenti e delle grandi trasformazioni delle culture, mentre nel titolo primo si parla semplicemente delle rinnovazioni e di quelle culture che si sogliono fare in breve tempo, e che hanno dato luogo a disposizioni che non hanno effetto superiore a sei anni, o per meglio dire sono rinnovabili fino a sei anni.

La difficoltà che suscitava l'istituzione di tal privilegio, nasce da questo, che il Codice civile lo escluse, e lo escluse dopo lunga discussione: ma le ragioni che abbiamo esposte nella relazione e che qui non stiamo a ripetere, ci spinsero a stabilirlo. Bastava chiarir bene la natura del miglioramento, pel quale si poteva costituire.

Tornando ora all'argomento, sul quale eravamo avviati, dirò che non possono accettarsi le proposte fatte dagli onorevoli Pierantoni e Griffini, perchè, se dovessimo accettare come miglioramento tutto quello che non ne abbia un carattere spiccato, evidente ed indiscutibile, noi ci inoltreremo sopra una via sdruciolevole ed arriveremo a dare tal carattere ad ogni piccola rinnovazione che si fa nell'agricoltura, e che tende anche semplicemente alla conservazione o alla riparazione dei fondi.

I caratteri segnati a questi miglioramenti sono specificati assai bene nell'art. 18, e ben numerati, perchè su questi si possa dar luogo al privilegio senza far nascere dispute. Dipoi era utile riflettere che nel numero 6 di questo articolo c'è una disposizione, la quale riserva al futuro ed alle determinazioni da prendersi con il Consiglio di agricoltura in certe date condizioni, se veramente ci possano essere altri casi non annoverati di sopra, i quali meritino di essere qualificati miglioramenti al senso della legge.

Contentiamoci per il momento dei casi specificati che hanno un carattere chiaro, non disputabile. Rispondo quindi ai proponenti che nell'art. 6 troveranno tutte le possibilità di potere in appresso veramente chiedere che siano qualificati per miglioramenti altri lavori, che presentemente non sono parsi tali nè all'onorevole ministro, nè alla Camera dei deputati, e neppure a noi.

L'esempio di piantagioni di alberi nei luoghi dove vi erano degli olivi, le semplici piantagioni di viti in altri luoghi dove si teneva la pastura delle pecore, a rigore di termine si possono chiamare miglioramenti della natura di quella di cui fa cenno il titolo II e di cui ha parlato con tanta energia, e tanta insistenza l'onorevole Griffini?

L'Ufficio centrale ne dubiterebbe.

Ieri l'onorevole Devincenzi nella discussione generale ha fatto molte osservazioni, e detto molte cose specialmente riferibili a questo titolo. Ed io come relatore in seguito alle dichiarazioni fatte tanto da me quanto dall'onorevole ministro debbo dire qualche cosa.

Prima di tutto debbo spiegare al Senato ed all'onorevole Devincenzi le ragioni per le quali l'Ufficio centrale non ha potuto seguire le sue idee in tutto e per tutto. Egli avrebbe voluto trasformare addirittura nella presente legge tutte le disposizioni che si leggono nella legge inglese del 1864, e che è stata fatta appunto per migliorare le condizioni agricole di quella nazione.

E, forse per appiacciare l'Ufficio centrale, ha cominciato col dire che la legge ipotecaria toscana ha servito di modello all'onorevole Roberto Peel per le disposizioni principali della legge inglese, ed ha anzi riferito le lodi fatte dal Peel alla legge toscana.

La legge toscana, o signori, avea, non lo nego, delle buone disposizioni; ma questi modi di seduzione, per verità (*si ride*) non hanno abbastanza cattivato le mie simpatie per la legge suddetta, la quale, ripeto, avea molte parti buone, ma ne avea pure di quelle che bisognava correggere ed informarle alle necessità di tutta l'agricoltura italiana, non della sola regione toscana.

L'Ufficio centrale, adunque, non ha potuto seguire per coteste ragioni le idee dell'on. Devincenzi.

L'onorevole Devincenzi ha pure parlato delle floride condizioni in cui versano le terre inglesi: ora per quanto ho letto io stesso, e per quanto mi è stato da altri riferito, le condizioni agricole inglesi sono tutt'altro che floride.

Confesso poi che mi ha fatto dolorosa impressione il lugubre quadro che lo stesso senatore si è compiaciuto di farvi dell'agricoltura italiana, per ottenere che sia votata al più presto questa legge.

Veramente io non credo che la nostra agricoltura sia ridotta in così tristi condizioni. Checchè ne sia, però, i mali che si deplorano in oggi in alcune regioni d'Italia, esistevano anche prima del 1859 e del 1860. E più di una provincia meridionale era incolta, l'Agro romano ancor esso era incolto e malsano, e nella stessa Lombardia e nel Veneto alcuni terreni avevano assolutamente bisogno di essere migliorati. Quindi è che io non posso ammettere che sia accaduto qualche cosa che abbia fatto abbassare il livello delle nostre produzioni al di là di quel che erano nel 1859.

Ammetto che i bisogni dell'agricoltura italiana siano molti; ma ad essi non si può in un momento provvedere, poichè l'agricoltura non è arte manifatturiera per la quale si può improvvisare in poco tempo un lavoro utile, produttivo; l'agricoltura va adagio.

Il suo nemico maggiore è, senza dissimularlo, l'imposta. Finchè le imposizioni nella misura, che dobbiamo sopportare, saranno forti, essa non potrà migliorare molto.

Le imposte si potranno esigere con più equità, ma però nessun Italiano può aver la coscienza di asserire che si possano diminuire in grandi proporzioni, considerando le condizioni esterne ed interne in cui versiamo.

L'agricoltura nostra non è, a parer mio, nelle

misere condizioni in cui la vuol vedere l'onorevole senatore Devincenzi. L'agricoltura è madre della civiltà, e gli sbagli dei suoi figli la fanno soffrire perchè essa è sensibile, ma non muore mai.

Essa è sempre stata l'arte più oppressa in tutti i secoli, ma non c'è stato paese in cui sia cessata la coltivazione dei campi nonostante le più grandi oppressioni.

I privati, a dispetto del mal governo, hanno sempre continuato la lavorazione delle terre; ed anche oggi fanno più di quello che si crede, e continuano a fare. Remuova il Governo quanto più può gli ostacoli!!

Che poi la legge sul credito agrario e questa parte speciale dei miglioramenti, di cui con molta ragione tiene tanto conto l'onorevole senatore Devincenzi, possa fare i miracoli che egli ne spera, io non lo credo.

Credo invece che la legge sul credito agrario possa essere un vero beneficio, migliorata com'è, ma che essa possa veramente essere la legge che farà cambiare aspetto all'agricoltura, io ritengo che ci vorrà ancora del tempo e abitudini nuove.

Una delle difficoltà grandi che fece senso all'Ufficio centrale, e che ha cercato di eliminare, fu quella di vedere le molte cure che si erano date gl'istituti bancari di garantirsi al di là dei giusti limiti e dei bisogni veri del credito, perchè essi volevano non solamente la risoluzione del contratto, ma volevano pure che non si fosse data mora ai debitori, quella mora di pochi giorni che il Codice lascia in facoltà dei tribunali di concedere.

Tutto questo provava che gli istituti pensavano ben al loro interesse; avevano voluto il privilegio del locatore che poi l'Ufficio centrale ha modificato e ridotto: insomma si erano garantiti bene. Ciò non ostante, per quello che riguarda il primo titolo della legge, non ci possiamo illudere; rimane una difficoltà che per ora la legge non poteva superare.

Si dice: si fa il prestito agrario; ma col dire si fa il prestito agrario con la stipulazione del privilegio, non siamo mica sicuri che si vada alla coltura della terra, si vada veramente a sopperire ai bisogni annuali della coltura. Non se ne sa niente, non ci sono garanzie.

In principio l'Ufficio centrale voleva ridurre il massimo del frutto del prestito al 4 $\frac{1}{2}$ 0/0.

Dopo poi abbiamo dovuto convenire d'accordo che ciò disorientava tutti gli istituti e che conveniva stare alle regole comuni in questa materia, confidando che l'onor. ministro di agricoltura e commercio avrebbe cercato esso di tenere basso il più possibile il limite massimo del frutto.

Se questo nei prestiti agrari non si riduce al minimo possibile sarà difficile che veramente l'agricoltura possa risentirne grandi vantaggi.

Se si potesse fare come proposi una volta io molti e molti anni addietro (perchè ormai i capelli miei sono bianchi e bianchi bene), cioè poter ottenere che le Casse di risparmio, le quali hanno capitali in proprio ottenuti dagli avanzi dei capitali amministrati, destinassero una parte di questi avanzi unicamente al credito agrario, col patto che non si passasse un limite più che discreto del frutto per i lavori agrari, allora sarebbe stato assolutamente e dirò anzi indubita-mente utile il prestito agrario. Ma nelle condizioni in cui versa il credito nello Stato, bisogna confessare che garanzie vere e proprie non vi sono, perchè chi dà i denari possa veramente darli con tenue frutto.

Ho sentito che alcuni proprietari hanno preso denaro dal credito fondiario e che invece di migliorare la loro condizione l'hanno peggiorata. Credo che ciò non accadrà per il credito agrario, perchè questo ha uno scopo determinato, mentre il credito fondiario non lo ha. E i proprietari farebbero molto male se deviassero dal loro destino i denari che pigliano ad imprestito.

Questo giuoco, benchè possibile, è da credere che durerebbe poco. Sufficienti garanzie vi sono nella legge per render più difficile il pericolo negl'imprestati che si faranno ai conduttori ed ai mezzaiuoli.

In quanto poi agl'imprestati che si fanno col privilegio dei miglioramenti, questo titolo secondo guarentisce in più modi il versamento dei capitali nelle migliori. Pericolo vi sarebbe se si devenisse a qualificare per miglioramenti s'emplici innovazioni agrarie, perchè si confonderebbero i prestiti del primo titolo con quello del secondo, e si faciliterebbe il malo uso dei grossi capitali.

Ma se vogliamo veramente che tali prestiti producano i benefici che debbono produrre per effetto dei miglioramenti, bisogna che chi fa miglioramenti si preoccupi d'una cosa. Egli

deve avere l'occhio non soltanto alla questione economica della produzione, ma anche alla questione sociale, vale a dire di fare in modo che si crei una popolazione rurale nei luoghi che si migliorano, con villaggi, con parrocchie, con tutto quello che occorre alla vita dei coloni, altrimenti risolveremmo un solo dei problemi.

L'altro problema di cui parlo è in questi tempi congiunto intrinsecamente al primo: si tratta di produrre e distribuire la ricchezza in modo che la classe proletaria risorga gradatamente e pigli parte ai benefici del nuovo ordine di cose, e dei progressi fatti dalla legislazione agraria e dalle scienze.

Un proprietario o più proprietari che migliorassero soltanto nell'intento di ottenere maggior prodotto nei loro fondi, senza pensare ai coloni, agli operai, risolverebbero il problema a metà e la trasfomazione della cultura non porterebbe i grandi benefici sociali che se ne sperano.

Vorrei che si raccomandasse a tutti coloro che si occuperanno di miglioramenti di tener conto anche della distribuzione migliore della ricchezza del lavoro.

Si può fare contemporaneamente l'una e l'altra cosa. Facciamo sì che in molte città meridionali dove i contadini sono costretti a tornare in città la sera, trovino tutto quello che occorre per stare in campagna, e fra gli altri benefici si otterrà anche quello di risanar l'aria.

Fatte queste dichiarazioni terminerò sperando che l'onorevole Devincenzi si farà persuaso delle ragioni da noi dette, per non avere accettato in tutte le sue parti la legge inglese.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Le dichiarazioni ed osservazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale renderebbero assolutamente inutile qualunque dichiarazione o parola da parte mia; ma io ho due doveri da compiere. L'uno quello di esprimere il mio avviso sugli emendamenti all'articolo in discussione; l'altro quello di dire qualche parola, come mi riservai di fare fino da ieri, in risposta al pregevolissimo discorso dell'onorev. senatore Devincenzi.

In quanto alla prima parte sono anch'io del-

l'avviso dell'Ufficio centrale, essere cioè addirittura inutile qualunque altro esempio da inserirsi nell'art. 18.

Nel primitivo progetto sottoposto alle deliberazioni della Camera, io ho classificato solo quattro casi nell'articolo in discussione; perchè mi parvero essere quelli i casi, nei quali era evidente il carattere del mutuo ipotecario, a cui si riferisce il titolo II; cioè il carattere del miglioramento agrario e della trasformazione delle colture.

Ma, quando l'articolo venne in discussione innanzi alla Camera dei deputati, nella passata legislatura, accadde precisamente quello che oggi avviene in Senato. Alcuni deputati presentarono degli emendamenti a fine di ampliare i casi indicati nel primitivo progetto ministeriale.

Comprende bene il Senato che sarebbe molto difficile il voler comprendere e particolareggiare nell'art. 18 in discussione tutti i casi, nei quali vi sia il carattere « di miglioramenti agrari o di trasformazione di cultura ». Non la si finirebbe più, perchè a ciascuno di noi sorgerebbe in mente qualche specie di miglioramento o trasformazione.

Ad evitare tutte le questioni, fu concordato alla Camera il numero 6 dell'art. 18, che è accettato dall'Ufficio centrale, e si disse: « tutte le altre operazioni, le quali, sentito il Consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrari ed alla trasformazione delle colture ».

Bastò questo alla Camera, perchè tutti ritirassero gli emendamenti proposti. Mi auguro che avvenga altrettanto in Senato.

A che aggiungere il comma indicato dal senatore Griffini? È perfettamente inutile, perchè è compreso nell'articolo: ed il voler comprendere quell'esempio e trascurarne altri sarebbe cosa poco corretta.

Aggiungo un'ultima osservazione. Se venissero posti in votazione gli emendamenti proposti all'art. 18 e fossero per avventura respinti, ne verrebbe la conseguenza opposta all'idea dei proponenti, perchè nel regolamento non potrebbero più essere comprese queste operazioni, le quali si troverebbero già escluse dal Senato.

Senatore GRIFFINI. Chiedo di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Soddisfo ora al secondo debito verso

il senatore Devincenzi, debito di ringraziamento, come ha detto il relatore dell'Ufficio centrale.

Egli trova che, nel progetto attuale, massime nel titolo II, abbiamo preso a modello la legge inglese. E difatti noi l'abbiamo applicata per quanto le nostre abitudini, i nostri costumi e la nostra legislazione possono consentire.

Io, per quanto sia contento di aver portato la questione innanzi al Parlamento e di avere escogitato il privilegio, che forma la base del titolo II, debbo lealmente dichiarare che l'Ufficio centrale ha molto migliorato la mia idea. E questa è stata la principale ragione, per cui io ho transatto sopra altri punti di minore importanza, lieto che questo titolo II possa veramente apportare miglioramenti alla nostra agricoltura.

Mi sembra che, in conclusione, l'egregio senatore Devincenzi abbia fatto una sola proposta, quella cioè di sopprimere il secondo comma dell'art. 40, affinchè gli utili effetti di questa legge non siano rimandati ad un tempo molto lontano.

In risposta a questa concreta proposta, sulla quale poi, quando verrà in discussione, il Senato esprimerà il suo avviso, debbo dichiarare una sola cosa, cioè che nel progetto ministeriale quel comma non c'è. Quindi è evidente che io non posso non essere dell'avviso dell'on. proponente.

Debbo soggiungere che lo stesso Ufficio centrale ha già notato la gravità della questione, e non si è definitivamente pronunciato. Quindi io spero che, all'ultimo articolo, quando saremo giunti in porto, l'Ufficio centrale sarà d'accordo con me e con l'onorevole Devincenzi, nel consentire la soppressione di quel comma.

In quanto a tutte le altre osservazioni, le quali precedevano la proposta, a cui or ora ho accennato, debbo dire francamente ch'io con lui deploro che nella nostra legislazione si sia guardato in origine piuttosto al credito fondiario che all'agrario. E credo che ciò sia nato principalmente dal perchè forse allora non si aveva quella giusta idea, che si ha oggi, della differenza di scopi e di intendimenti, a cui sopperiscono queste due istituzioni; e molto meno si ebbe di mira la distinzione del credito agrario, per ciò che si riferisce all'ordinaria coltivazione, e per quello che è proprio il vero cardine dell'agricoltura, cioè tutto ciò che si riferisce al miglioramento

stabile delle terre, alla trasformazione delle colture. Nella discussione del Codice civile (come opportunamente ha ricordato nel suo discorso di ieri l'onorevole Devincenzi) fu trattata la materia, ma si finì col sopprimere il privilegio, che noi avevamo ereditato dalla culta Toscana, dalla quale l'Inghilterra trasse l'esempio della sua legislazione sull'argomento attuale. E fu soppresso per la strana confusione, che si fece del credito fondiario ed agrario. Ora però dobbiamo riconoscere come questo privilegio debba essere introdotto nella nostra legislazione civile, e sopprimendo quel comma dell'articolo transitorio, ed accettando tutte le altre modificazioni concordate fra l'Ufficio centrale ed il Ministero, possiamo con orgoglio ritenere che, dopo tanti anni, si è colmata la lacuna del Codice civile.

PRESIDENTE. Il senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Il senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Specialmente per non pregiudicare la sostanza del mio emendamento, il che, come ben disse l'onor. signor ministro, potrebbe avvenire nel caso che l'emendamento stesso fosse respinto dal Senato, perchè allora forse il suo concetto non potrebbe formar parte nemmeno del regolamento, per questo, dico, io ritiro l'emendamento da me proposto. Faccio però calda preghiera al signor ministro di volere tener conto dell'idea espressa da me, allorchando si farà il regolamento; ed io confido che esso, il quale si è preoccupato tanto del disastro che sovrasta all'Italia, e che in parte già l'Italia subisce, per la fillossera, comprenderà quanto possa essere opportuno di mettere cinque provincie della Sicilia, una della Calabria, una provincia della Sardegna, tre della Lombardia, una del Piemonte ed una della Liguria, che già sono più o meno grandemente afflitte dalla fillossera, nella posizione di poter trovare i capitali necessari alla trasformazione dei loro vigneti od alla conservazione di quelli che presentemente esistono; e che pertanto nel regolamento per lo meno troverà sede la mia idea.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Griffini avendo ritirata la sua proposta di aggiunta, non rimane più che quella del senatore Devincenzi.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Rendo grazie all'onorevole senatore Poggi di avermi annoverato tra i proponenti emendazioni alla legge; ma in verità non merito tale onore, perchè io nulla ho proposto.

Tra l'onorevole Griffini che per far entrare nel numero 4 il caso delle ripiantagioni delle viti proponeva una aggiunta, e l'onorevole Devincenzi, il quale, proponendo la soppressione delle parole « nei terreni nudi siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vineolati » otterrebbe con testo di legge più breve lo stesso fine di non escludere dal mutuo ipotecario gli agricoltori, che intendano di rinnovare le piantagioni, portando la mia modesta parola entrai compositore, paciere in favore della proposta dell'onorevole Devincenzi. Aggiunsi a sostegno del buon diritto della proposta il ricordo della necessità, in cui si trovano i coltivatori d'arancio di dovere ripiantare i loro boschi.

Non credo che sia necessaria l'aggiunta proposta dal mio onorevole amico, il senatore Griffini, per comprendere nella legge la rinnovata piantagione degli agrumi, perchè quando il legislatore dice *alberi fruttiferi*, tra questi al certo è compreso l'arancio.

Contro la proposta dell'onor. Devincenzi sta il voto negativo dell'Ufficio centrale. Spetta all'onorevole Devincenzi il dire se persiste o no nella sua proposta, chè ben s'intende che se egli la ritira e non insiste per ottenere la soppressione domandata, il mio appoggio pur esso cade per la ragione che un fatto accessorio segue la sorte del fatto principale.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Vo' rispondere pertanto brevi parole a coloro, che non la pensano a mio modo.

Esiste una notevole differenza fra il numero 6 e il numero 4 dell'art. 16. Dato che venga accettata la soppressione proposta dal senatore Devincenzi, sarà compresa nel testo della legge la ipotesi della ripiantazione di nuovi boschi di arancio sopra i terreni dove si sono abbattuti gli aranci malati; e la ripiantazione delle viti. L'art. 6 invece sanziona una di quelle tante podestà commesse al tormento di futuri regolamenti.

Checchè ne pensi altri, io ho una grande antipatia non soltanto per il regolamento che accom-

pagna ciascuna legge, ma anche per le leggi che permettano di tormentare il pensiero legislativo con una sequela di futuri regolamenti.

I regolamenti possono contare tra noi con maggiore frequenza che non i nostri maggiori numeravano i consolati; tanti sono i ministri tanti i regolamenti; spesso un solo ministro fa più regolamenti sullo stesso obbietto. Nè mi affida molto l'esempio addotto dal nostro onorevole ministro di agricoltura e commercio che ha parlato dei commissari inglesi.

Nessuna analogia vi può essere tra la potestà ministeriale delle nazioni latine e il modo con cui gli Inglesi adoperano i commissariati tecnici, i quali non hanno nulla che vedere col regolamento ministeriale. E veramente gli Inglesi neppure concepiscono che cosa possa essere un regolamento. È una bestemmia giuridica nel sistema costituzionale e legislativo inglese il regolamento come emanazione del potere centrale di un Ministero.

Per questi motivi mi è parso che accettando la soppressione proposta dall'onorevole Devincenzi si avrà un miglioramento nella legge. Se poi l'onorevole Devincenzi non insiste nella sua proposta io dal mio canto non avrò nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Onorevole Devincenzi, insiste nel suo emendamento?

Senatore DEVINCENZI. Io veramente non mi attendeva che l'onorevole senatore Poggi in occasione dell'art. 18, svolgesse dei principî generali, ma pensava si fosse limitato alla discussione dell'emendamento da me proposto.

Egli invece ha preso anche occasione per rispondere al mio discorso di ieri e portare avanti al Senato altri emendamenti che io avevo privatamente stampati per puro uso dell'Ufficio centrale, nè avea portati alla pubblica discussione del Senato. Nella discussione di questo progetto di legge io ho avuto di mira due obbiettivi. Alcune cose mi sono sembrate di un'importanza immensa, e mi piace di constatare che l'Ufficio centrale e il ministro le accettano perfettamente. E fra queste mi pareva importantissimo che l'attuazione di questa legge tanto attesa, e dalla quale tanto si spera, non andasse alle calende greche. E le cose dette dall'onorevole relatore e dall'on. ministro, mi fanno sperare che quest'ostacolo dell'applicazione immediata voglia essere rimosso.

Altre cose io vi avrei desiderato, le quali in parte avrebbero tolto alcuni dubbî che ha toccati l'onorevole senatore Poggi, e principalmente intorno alla sicurezza che il danaro preso a mutuo sia effettivamente speso in miglioramenti.

Ma questo e varie altre cose rientrano nella seconda categoria dei miei proponimenti che presentava all'Ufficio centrale anzi come *desiderata* che come proposte. So per pratica che quando si tratta di leggi nuove, egli è impossibile di conseguire tutto in una volta con una legge generale. Bisogna spesso attendere dallo svolgimento, dall'applicazione e dagli eventi ben altri insegnamenti.

Io son sicuro che, come oggi noi facciamo questa legge generale, anzi dirò fondamentale, così l'esperienza ne insegnerà successivamente che ben altre leggi sussidiarie dovremo fare per meglio renderla attuabile. Quindi è che per rendere più agevole l'accettazione di questa importantissima legge, ho evitato di presentare al Senato tutti quei miei *desiderata* i quali non crede di accogliere l'Ufficio centrale. Per l'avvenire forse non resteranno più *desiderata*; ma non credo che avrei provveduto al bene dell'agricoltura, se per desiderar troppo non avessi ottenuto nulla.

Non posso per altro cessar di parlare senza ringraziare grandemente l'on. ministro e l'Ufficio centrale per le benevoli e cortesissime parole che hanno dette a mio riguardo. È vero che il mio amico, senatore Poggi, ha voluto condire, non dirò le sue lodi, ma il suo compatimento, con qualche parola che non avrei voluto sentire; e fra queste la parola *seduzione*.

Io non ho creduto mai di aver desiderato di sedurre l'on. senatore Poggi, nè credo che il senatore Poggi sia seducibile. (*ilarità*).

Raccontai cose storiche che io aveva ricordate altre volte in quest'aula, anche prima che fosse stato nominato l'Ufficio centrale, e l'onorevole Poggi eletto relatore di questa legge.

Ho ricordato come Roberto Peel avesse preso a modello della legge inglese la legislazione ipotecaria toscana. Oh! come l'onor. senatore Poggi, perchè toscano, abbia potuto credere che ricordando una gloria toscana, io l'abbia fatto per sedurlo, non so comprendere! Anzi credo che egli realmente non possa così pen-

sare, e che nell'amicizia che ci lega nel farmi benignamente delle lodi abbia creduto bene di un po' punzecchiarmi con amichevole celia.

Quanto all'emendamento proposto, come ho fatto per altri non presentati al Senato, lo rilego fra i *desiderata* e lo ritiro, tanto più che sono sicuro che col comma 6° dello art. 18, o con altre leggi successive, noi ripareremo a tutti gl'inconvenienti che saranno per nascere nell'applicazione della presente legge.

E mi conforta in ciò l'esempio della stessa Inghilterra, ove la legge del 29 luglio 1864, che è la legge generale del credito pei miglioramenti delle terre, non venne che dopo varie leggi, che avevano lo stesso scopo; nè poche altre leggi per meglio completarla furono fatte negli anni successivi.

Anche noi avremo bisogno in avvenire di altre leggi su questa importantissima materia, e confido che allora avremo opportunità di ricordare con qualche compiacenza questa nostra discussione, e questa sessione legislativa dando vita ad un vero credito agrario, avrà segnata la data del risorgimento dell'agricoltura italiana.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. All'articolo 16, ora 18, dovrei fare per mio conto (poichè veggo ritirati tutti gli emendamenti proposti) un piccolo emendamento di pura forma. In questo art. 18 si dice: « Sono qualificati mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture, agli effetti della presente legge, quelli concessi dagli Istituti specialmente autorizzati ai proprietari, ecc., ecc. ».

Ora io propongo, d'accordo con l'Ufficio centrale, di eliminare la parola *specialmente*. Nel primo progetto ministeriale aveva ragione di essere, poichè gli istituti, per poter esercitare i mutui, di cui al titolo secondo, avrebbero avuto bisogno di una speciale autorizzazione. Ma siccome ora questa autorizzazione, col nuovo articolo concordato, gli istituti l'hanno dalla legge, cessa la ragione dell'avverbio *specialmente*.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dall'onorevole ministro?

Senatore POGGI, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte ed essendo stati ritirati gli altri emendamenti proposti, rileggo l'articolo colla modificazione accennata dall'onorevole signor ministro.

Art. 18.

Sono qualificati mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture agli effetti della presente legge quelli concessi dagli Istituti autorizzati ai proprietari o domini utili dei fondi rustici nonchè a consorzi legalmente costituiti per uno degli scopi seguenti:

1. La costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte e dei prodotti agrari ed alla prima manipolazione di questi;

2. I prosciugamenti e le irrigazioni;

3. La condotta di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali;

4. La piantagione delle viti o degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliosi o boscosi non vincolati;

5. La livellazione ed orientamento di terreni, la costruzione di strade agricole, il rettifilo ed arginazione dei torrenti e fiumi;

6. Tutte le altre operazioni le quali, sentito il Consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrari e alla trasformazione delle colture.

(Approvato).

Art. 19.

Perchè i mutui, di cui all'art. 18, siano ammessi ai benefizi, privilegi ed esenzioni concessi dalla presente legge, è necessario:

1. Che essi siano contratti per un termine non minore di tre anni, nè maggiore di anni trenta;

2. Che essi siano ammortizzabili ratealmente con facoltà però nel debitore di pagare il suo debito prima della scadenza, senza le tasse che per casi analoghi sono stabilite pel credito fondiario;

3. Che il capitale venga somministrato ratealmente a misura dell'esecuzione dei lavori;

4. Che il saggio dell'interesse non superi il limite stabilito dal ministro d'agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 20.

È valida, a contare dalla data della iscrizione e per l'intera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, l'ipoteca concessa da un proprietario o domino utile di beni rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un Istituto esercente il credito agrario.

(Approvato).

Art. 21.

Le tasse di bollo, registro ed ipotecarie per gli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della presente legge sono ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi di tassa.

Le disposizioni contenute in questo articolo, e nel precedente art. 20, sono comuni al caso in cui i proprietari concedano un'ipoteca a favore degli Istituti che fanno loro un prestito agrario a conto corrente in conformità del titolo I di questa legge.

(Approvato).

Art. 22.

Nei contratti ammessi ai benefizi della presente legge, l'Istituto mutuante potrà stipulare a suo favore un privilegio speciale sopra il maggior valore che acquisterà il fondo, dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, e sempre sino a concorrenza della minor somma che risulterà fra la spesa e il migliorato. L'Istituto che gode di tal privilegio è preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validità della sua iscrizione ipotecaria per il possibile suo credito residuale ai termini della legge comune.

Per la validità di questo privilegio è necessario che esso sia annotato in margine alla iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Io non devo limitarmi a parlare dell'art. 22, ma devo parlare cumulativamente degli articoli 22 e 23, i quali si collegano in modo che il discorso riescirebbe affatto oscuro ove ne contemplassi uno solo.

Gli articoli 18 e 19 proposti dal signor ministro e 22 e 23 dell'Ufficio centrale, riguardano il privilegio speciale che si intende di accordare sui miglioramenti.

Or bene, gli articoli 18 e 19 del Ministero, corrispondenti come dissi agli articoli 22 e 23 dell'Ufficio centrale, mi sembrano concepiti in modo da dovere essere preferiti a quelli che vi verrebbero contrapposti.

E mi pare inoltre che gli articoli proposti dall'Ufficio centrale possano dar luogo a qualche grave inconveniente, il quale si eviterebbe del tutto, accettandosi in quella vece gli articoli del Ministero.

Parliamo prima di tutto della pubblicità che si deve dare necessariamente alla stipulazione di questo privilegio sui miglioramenti.

Secondo la proposta del signor ministro, il capitalista il quale accorderebbe una somma al proprietario di stabili perchè li possa migliorare, dovrebbe iscrivere la sua ipoteca non solo, ma in margine della iscrizione dovrebbe far annotare il privilegio speciale per l'importo dei miglioramenti. Di più, prima d'incominciare l'operazione di miglioramento, dovrebbe essere rilevata una perizia dello stabile, per poter conoscere lo stato in cui si trova a quell'epoca e il valore che esso ha. Copia di tale perizia dovrebbe depositarsi all'ufficio ipotecario.

In seguito, sempre secondo la proposta del signor ministro, non si dovrebbero eseguire altre perizie, se non nel caso che la liquidazione dei vari crediti si dovesse fare per mezzo del processo di purgazione dei beni dalle ipoteche.

Secondo il suo concetto, uno che acquisti privatamente lo stabile e voglia purgarlo dalle ipoteche, deve far rilevare una seconda perizia. Ma questa seconda perizia avrebbe luogo appunto all'incominciarsi del processo di purgazione dalle ipoteche, processo che si potrebbe fare dopo un lungo corso di anni dall'epoca nella quale il mutuo fosse stato assunto, perchè questo può essere assunto anche per un trentennio.

Il contratto può durare per lunga serie di

anni, ma può venire il momento nel quale si debba procedere alla liquidazione dei vari crediti ipotecari a mezzo della purgazione. In questo caso l'onorevole ministro disse: « occorre fare un'altra perizia per rilevare il valore che avrà lo stabile nell'epoca del processo di purgazione dei beni dalle ipoteche ».

Confrontandosi questo valore con quello che aveva lo stabile prima che incominciassero i miglioramenti, si ha l'importo di questi. Nel caso invece di espropriazione forzata per debiti, allora l'importo vero del fondo è determinato dal prezzo di delibera. Quindi si confronta il prezzo di deliberazione col valore stato rilevato colla prima perizia fatta innanzi che incominciassero i miglioramenti. Così resta determinato l'oggetto del privilegio speciale.

Sopra quest'oggetto del privilegio speciale ha priorità il mutuante che diede il danaro sulla base della legge del credito agrario; sul resto, cioè sul valore che aveva lo stabile indipendentemente dai miglioramenti, hanno diritto i creditori ipotecari secondo l'ordine della loro iscrizione, ed anche il mutuante privilegiato avrà il suo rango in ragione dell'epoca della sua iscrizione.

A questo sistema, che mi sembra felice, l'Ufficio centrale ne avrebbe contrapposto un altro.

Parliamo ancora della pubblicità, quale sarebbe stata concepita dall'Ufficio centrale.

Esso, oltre della iscrizione dell'ipoteca del mutante per i miglioramenti, oltre dell'annotamento in margine, del privilegio sull'importo di tali miglioramenti, vorrebbe ancora la pubblicazione sul Bollettino della provincia, ed anzi vorrebbe due pubblicazioni fatte in epoche diverse. Dico il vero, o io sono corto, o non esiste l'opportunità di questa pubblicazione.

Noi abbiamo gli uffici ipotecari ai quali ricorrono coloro i quali vogliono stipulare contratti relativi ad immobili, per conoscere le ipoteche eventualmente iscritte.

Gli interessati, cioè coloro i quali vogliono mettersi in rapporti contrattuali coi proprietari di stabili e vogliono vedere la capacità della cauzione reale che questi proprietari possono dare, si rivolgono agli uffici delle ipoteche.

Invece, volendosi fare le avvertite altre pubblicazioni ideate dall'Ufficio centrale, si istruiscono i terzi, i quali non hanno alcun interesse di conoscere gli affari dei privati, e che per

caso mettono l'occhio sul Bollettino provinciale, e probabilmente non si fanno conoscere questi affari agli interessati, sotto i cui occhi il Bollettino della provincia non avesse a cadere.

Ma ciò che mi indusse principalmente a prendere la parola, ciò che credo pericoloso nella proposta dell'Ufficio centrale è questo: l'Ufficio centrale, oltre di quella tale perizia che secondo il progetto del signor ministro dovrebbe rilevarsi prima dell'incominciamento delle operazioni di miglioramento, ne vorrebbe un'altra da farsi subito dopo compiuti i miglioramenti e più precisamente, entro due mesi dal loro compimento. Certo che se si vuole questa seconda perizia, la quale determini il valore che ha acquistato lo stabile mediante il miglioramento, si è per poter confrontare il valore in tal guisa aumentato, col valore che aveva lo stabile prima dell'incominciamento dei lavori, e questo confronto evidentemente si farebbe per determinare il diritto speciale che avrà il mutuante sulla base del credito agrario, perchè venendosi poi ad una liquidazione, il creditore sulla base del credito agrario possa sulla differenza di valore godere della priorità in confronto dei creditori ipotecari anche anteriori, salvo poi il suo rango come creditore ipotecario esso pure.

Ma, o signori, e se il contratto di mutuo dura ancora per lunga serie di anni, dura ancora per 20, per 25, per 29 anni (perchè può durare anche fino a 30), ed in questo lungo tratto di tempo i miglioramenti si dileguano, come può accadere molto facilmente, di guisa che quando si viene alla liquidazione, sia per subasta giudiziale e successivo giudizio di graduazione, sia per purgazione dei beni dalle ipoteche, lo stabile non abbia più un centesimo di quel valore che è stato aggiunto mediante i miglioramenti, ma abbia anche perduto una parte del valore che aveva originariamente, che cosa accade col sistema dell'Ufficio centrale?

Accade questo, che il creditore, sulla base del credito agrario, il quale ha somministrato il capitale per i miglioramenti, porta via un valore che una volta rappresentava l'aumento ottenuto a mezzo dei miglioramenti, ma che adesso non esiste più; porta via fors'anche una parte del valore che aveva lo stabile originariamente, cioè prima ancora che si facessero i miglioramenti, e tutto questo a danno evidente dei creditori ipotecari anteriori.

Mi sembra di essermi espresso con sufficiente chiarezza; ma ad ogni modo, siccome l'argomento è un poco astruso, e d'altronde interessa assai che se vi è errore, venga rimosso, mi si permetta di esplicare la mia idea con delle cifre.

Il valore del fondo, quando si fece il mutuo pel miglioramento era in ipotesi di 10; mediante il miglioramento il fondo venne a valere 12: abbiamo adunque 2 che rappresenta i miglioramenti, e ciò viene rilevato da quella seconda perizia che secondo l'Ufficio centrale dovrebbe esser fatta entro due mesi dal compimento dei lavori.

È stabilito perciò, secondo l'Ufficio centrale, il dritto del creditore che ha fatto il mutuo per miglioramenti agrari, nella misura di 2, oltre a quel tanto che potrà ricevere poi insieme agli altri creditori, a seconda del rango della sua ipoteca. Passa una lunga serie di anni, si viene ad una liquidazione, sia mediante espropriazione, sia per purgazione dalle ipoteche, e si rileva che, non solo il fondo non vale più 12, ma non vale nemmeno 10; vale 8, perchè venne trascurato o per un'altra causa qualsiasi. Or bene, col sistema dell'Ufficio centrale, il creditore che ha dato il mutuo per i miglioramenti agrari porta via il 2, ma non sul 12, sibbene sull'8.

E gli altri creditori che avevano ipoteche anteriori e che calcolavano sul valore di 10, bisogna che si accontentino del 6, mentre il creditore recente, ultimo che ha fatto il mutuo per i miglioramenti porta via il 2 e concorre poi cogli altri alla divisione del 6.

Io credo che ad eliminare questo inconveniente convenga accettare i due articoli da me citati, tali e quali vennero proposti dal signor ministro.

Il signor ministro parla di descrizione del fondo; ma sotto la parola *descrizione* s'intende certamente *perizia*; tanto è ciò vero che l'Ufficio centrale nella sua lunga aggiunta comincia a dire *una consimile perizia*, alludendo a quella seconda perizia di cui ho bastantemente e forse troppo a lungo parlato.

Dunque è una perizia la prima, ed è una perizia la seconda; ma, siccome nella dizione degli articoli, quali vennero formulati dal signor ministro, si usa la parola *descrizione*, così io crederei che a questa si dovesse sostituire la parola *perizia*.

Io aspetto le confutazioni che si credesse di fare a questo mio ragionamento, e se mi si persuaderà che sono caduto in errore, ritirerò il mio emendamento; che se invece reggeranno le sviluppate argomentazioni, non dubito che l'Ufficio centrale ed il ministro, riconosceranno che l'inconveniente va evitato, e che quindi bisogna insistere per la accettazione dei due articoli proposti dal Ministero, siccome quelli che l'inconveniente tolgono di mezzo.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onor. Griffini dunque consiste nel surrogare agli articoli 22 e 23 del progetto della Commissione gli articoli 18 e 19 del progetto ministeriale, e nel sostituire la parola *perizia* a quella di *descrizione*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore POGGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI, *relatore*. L'onorev. senatore Griffini, mi permetta dirlo, vorrebbe rompere la concordia dell'Ufficio centrale con l'onorevole ministro, colla sua proposta di emendamento, cioè col ripresentare gli articoli del Ministero, in luogo dei due da noi sostituiti, e che a senso dello stesso ministro, come egli ha ripetuto poc'anzi, hanno migliorato d'assai le disposizioni relative al privilegio.

L'Ufficio centrale ha in questa occasione seguito proprio alla lettera le disposizioni della legge inglese.

Il mutamento nostro sta in ciò, che, per la determinazione del privilegio, si deve, secondo tutte le leggi che lo ammettono, se si vuole anco nella lodata legge toscana, stabilire fin da principio lo stato del fondo, e poscia quello che sarà divenuto dopo eseguiti i miglioramenti.

Fatte queste due perizie, l'una avanti e l'altra dopo i miglioramenti, se si verifica che il miglioramento non corrisponde alla spesa, il privilegio non viene concesso se non in relazione al reale valore del miglioramento medesimo.

Il difetto degli articoli votati dalla Camera e di quelli presentati dal Ministero stava in ciò, che noi avevamo un privilegio privo di basi, perchè non si aveva che la perizia del fondo nello stato precedente al miglioramento e

non si sapeva più nulla, se il miglioramento era stato compiuto nella misura voluta.

Solo dopo la pubblicazione della stima del fondo in caso di vendita, in caso di purgazione, si veniva a conoscere se il valore assegnato al medesimo corrispondeva o superava il valore stabilito dalla prima perizia. Ma in questo modo si creerebbe un privilegio incertissimo, un privilegio pericoloso e per quello che ne veniva a godere ed anche per gli interessati, potendo accadere che trascorressero 10 o 15 anni, che il fondo passasse in due o tre mani senza purgazione, e che soltanto giunto il giorno della purgazione, fosse possibile conoscere se sussistesse o no il miglioramento e in quale misura.

Ma se invece del miglioramento ci fosse deterioramento, colui che aveva dati i capitali, dopo tanti anni troverebbe il fondo presso un terzo e, non essendovi modo di giustificare che in un dato tempo ci era stato un miglioramento, e bisognando attenersi al prezzo di vendita dopo la purgazione, potrebbe sentirsi rispondere non esservi margine per lui! Il mutuante non potrebbe adunque esercitare il privilegio, perchè se i miglioramenti vi erano stati realmente al compimento dei lavori, potevano essere spartiti in seguito per le vicende, sia della natura, sia per trascuraggine o per guasti arrecati dal proprietario o dai compratori successivi.

Il privilegio quindi non potrebbe produrre quei benefici effetti che invece ora ne speriamo, vale a dire di dar modo che i capitali si versino sui terreni e li migliorino, e di assicurare i mutuanti.

Il vero privilegio del miglioramento ha dunque bisogno di questa constatazione dello stato del fondo dopo eseguiti i miglioramenti.

In questo modo chi ha dato il denaro può accertare all'ufficio delle ipoteche che il miglioramento verificato dalla perizia in quel dato giorno è di tanto, ed essere sicuro che quando venga l'ora, il quantitativo del suo credito non sarà più disputabile.

Abbiamo però assegnato un termine dopo la seconda perizia, termine che abbiamo fissato in due mesi per tutti gli interessati, affinché possano recarsi a vedere se quella perizia sia giusta o no.

Ben s'intende che se gli interessati trovassero una perizia, la quale assegnasse al miglio-

ramento un valore eccessivo, oppure un valore non vero, si opporrebbero proponendo le loro ragioni avanti i tribunali.

Ma se non vi sono opposizioni, alla scadenza del detto termine, quegli che ha dato il denaro per migliorare, dev'essere sicuro che il suo credito nella somma determinata, gli sarà rimborsato col privilegio.

Una legge non informata a questi principi riescirebbe inefficace e di nessuna conseguenza, me lo permetta il signor ministro, il quale ormai ha aderito al progetto dell'Ufficio centrale. Invece, come ho detto, il privilegio dei miglioramenti, secondo le migliori legislazioni, richiede per essere stabilito due estremi: perizia anteriore e perizia posteriore ai miglioramenti stessi. In base a questa seconda perizia il credito diventa sicuro.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Devo prima di tutto rilevare un appunto che mi è stato fatto dall'onorevole relatore, quello cioè che io voglia togliere quella concordia che felicemente si è stabilita tra l'Ufficio centrale ed il signor ministro.

L'interesse che io ho cercato di tutelare è tanto grande, da giustificare pienamente la mia condotta, e sarebbe strana la pretesa che io avessi dovuto sacrificarlo alla concordia, per quanto edificante, di fresco ottenutasi fra il signor ministro e l'Ufficio centrale.

Io confidava che gli argomenti dell'onorevole relatore avessero potuto convincermi che io era caduto in un equivoco, che non avevo ben rilevato gli effetti delle proposte dell'Ufficio centrale. Invece l'onorevole relatore ha colla sua parola raggiunto l'effetto opposto, infondendomi la certezza che sono nel vero.

Rimane stabilito che secondo il concetto dell'Ufficio centrale, il valore dei miglioramenti deve essere determinato entro due mesi dal loro compimento. Rimane stabilito che l'istituto il quale sovviene i denari per i miglioramenti agrari, non può soffrire diminuzione del suo privilegio sul valore di questi miglioramenti, per quanto il mutuo duri. Dunque anche nel caso che successivamente al compimento dei miglioramenti l'effetto di questi si distrugga dal proprietario non solo, ma si deteriori anche il fondo in confronto di quello che era quando

il mutuo venne assunto, il mutuante che ha dato i denari per i miglioramenti, dovrà ricevere sempre netto l'importo di questi miglioramenti. Ma la conseguenza quale è? È un pericolo prossimo di danno ai creditori ipotecari. Ed a quali?

Ai creditori anteriori, cioè a quelli che già al giorno d'oggi, al giorno in cui verrà pubblicata questa legge avranno sovvenuto il loro denaro, ed avranno iscritte le loro ipoteche, non immaginandosi neppure che potesse sopravvenire una disposizione legislativa di questo genere per la quale, facendosi i miglioramenti e poi distruggendosi, e distruggendosi anche una parte del valore dello stabile dato in ipoteca, essi non debbano poter calcolare nemmeno sul valore residuo dopo il deterioramento, ed a questo valore residuo debbano veder dedotto l'importo dei miglioramenti che furono fatti sì, ma che sono spariti.

Non so se il Senato vorrà acconciarsi a produrre, o solo a rendere possibili questi danni che sono di una evidenza superiore a qualunque argomentazione.

E si noti, che non solo resterebbero danneggiati i creditori ipotecari che al giorno della pubblicazione della legge avranno iscritte le loro ipoteche, ma il proprietario dello stabile non potrebbe più trovare nessuno che gli desse del denaro alle condizioni ordinarie ed indipendentemente dalla legge sul credito agrario; perchè i capitalisti contemplerebbero anche questa possibilità, e cioè che, dopo assunto il mutuo, e dopo iscritta la loro ipoteca, non solo il fondo possa essere deteriorato, ma che il loro mutuatario assuma un altro capitale per i miglioramenti, li faccia e poi li distrugga, dando in tal guisa la prelazione al nuovo mutuante, sopra i loro crediti anteriori.

Io sono sicuro del danno grave minacciato dal mantenimento di questi articoli, sia per i creditori ipotecari attuali che per i futuri, come per l'agricoltura, la quale ha bisogno di capitali, e non potrebbe più trovarli con quella facilità con cui li trova adesso.

Pertanto, qualunque possa essere l'esito della votazione sul mio emendamento, dichiaro, a scarico di mia coscienza, di volerlo mantenere.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. L'onorevole Grif-

fini ha creduto di trovare una imperfezione nell'art. 22 dell'Ufficio centrale ed ha proposto di ritornare all'articolo corrispondente del progetto ministeriale.

A me sembra infatti che una imperfezione, nell'art. 22 redatto dall'Ufficio centrale ci sia; però il modo di ripararvi mi sembra che non sia propriamente quello indicato dall'onorevole senatore Griffini. Credo invece che sia da ritenersi l'articolo com'è stato modificato dall'Ufficio centrale ponendo ad esso una piccola aggiunta.

L'onorevole senatore Griffini diceva che questa invariabilità della somma che la seconda perizia ha determinato come effetto di miglioramento prodotto, possa tornare in danno degli anteriori creditori ipotecari. Ed infatti quando si fa la vendita del fondo, è possibilissimo che questo si venda per una somma minore di quella che valeva anteriormente e che i miglioramenti i quali erano stati determinati in una certa somma si trovino in effetto diminuiti anche essi di valore; e intanto il creditore il quale ha dato il denaro per miglioramenti prenderebbe sempre una somma invariabile, mentre i creditori ipotecari verrebbero a risentire gli effetti della diminuzione di valore, la quale sarebbe da attribuire tanto all'immobile nell'antica condizione, quanto ai miglioramenti fatti appresso che in parte sarebbero svaniti.

Quindi io penso che davvero a questo inconveniente bisogna riparare, e che se nel momento che si fa la vendita si trova che il fondo valga meno e che i miglioramenti non sono più in quelle condizioni in cui furono trovati dalla seconda perizia, naturalmente il creditore, l'istituto, il quale ha dato il denaro, debba risentire la conseguenza di questa mutata condizione di cose, e il danno non debba soltanto risentirsi dai creditori anteriori, ma ancora da questo istituto.

Ma si deve, per ciò, ritornare al progetto ministeriale? Io crederei di no; io credo in effetti che il progetto come è stato modificato dall'Ufficio centrale sia migliore del primo progetto del Governo. Tanto è vero che l'onorevole ministro credo l'abbia accettato.

Ed in fatti, come benissimo diceva l'onorevole relatore, non basta che sia fatta una prima descrizione dello stato in cui era il fondo; bisogna che, dopo fatti i miglioramenti, sia constatato, non già quando che sia, ma sibbene

in un tempo determinato, quale sia il valore di questi miglioramenti, e cioè quale sia in effetto il beneficio che questi miglioramenti abbiano arrecato ai fondi.

Onde mi par che bene abbia fatto l'Ufficio centrale quando ha proposto che, oltre la prima descrizione, la quale non è che una perizia, si debba fare ancora, dopo fatto il miglioramento, una seconda perizia per verificare quali sono i miglioramenti stati fatti e quanto l'aumento indotto per essi nel valore del fondo. Ma dopo fatta questa *seconda perizia* (qui è che credo sia necessaria l'aggiunta), questa somma della seconda perizia deve essere invariabile? o non deve essa soggiacere ancora alle vicende del tempo, che può aver modificato le cose tanto per quel che riguardava il valore primitivo del fondo, quanto per ciò che riguarda gli aumenti di valore che sono stati prodotti dai miglioramenti effettivi? Io credo di no....

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI... e trovo che il modo di evitare quest'inconveniente è facilissimo.

Noi troviamo in altre legislazioni formulato il modo che corregge questo inconveniente, ed è precisamente quello che stabilisce tanto la legislazione francese quanto il Codice napoletano per gli architetti e intraprenditori.

L'art. 1972 del Codice napoletano stabiliva un privilegio a favore degli architetti, degli intraprenditori, muratori, appaltatori ed altri operai impiegati nelle fabbriche di ricostruzioni o riparazione di edifici, canali o qualunque altra opera, purchè però, per mezzo di un perito, nominato *ex officio* dal tribunale civile nella di cui provincia o valle sono situati gli edifizii, siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato dei luoghi relativamente a' lavori che il padrone dichiarerà di voler fare, e che le opere sieno state, entro sei mesi al più dal loro compimento, verificate da un perito egualmente nominato *ex officio*, ecc.

Abbiamo dunque una perizia anteriore per istabilire la condizione dei fondi prima di intraprendere i miglioramenti, ed una perizia posteriore per accertare se i miglioramenti siano stati eseguiti e quale sia l'aumento di valore che abbiano prodotto nel fondo. È precisamente il sistema introdotto dall'Ufficio centrale.

Però la legge napoletana soggiungeva:

« La somma per altro del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce a quel di più che ha valutato lo stabile nel tempo dell'alienazione per effetto dei lavori fatti nel medesimo ».

Con quest'aggiunta che il Codice napoletano faceva, si evitava appunto l'inconveniente rilevato dall'on. Griffini, perchè il valore verificato dal secondo processo verbale o perizia, se così si voglia chiamare, non era immune dalle variazioni che potessero avvenire sino al momento della vendita o perchè i fondi nel mercato si vendessero meno, o perchè fossero naturalmente deteriorati, o perchè parte dei miglioramenti fosse sfumata. Sarebbe stato giusto, in questo caso, che l'architetto, intraprenditore o colui che avesse prestato il capitale pei lavori prendesse invariabilmente la sua bella cifra, rimanendo il creditore ipotecario a mani vuote? Tutto questo sarebbe stato evidentemente ingiusto.

La somma riportata nel secondo processo verbale indica il massimo che può ottenere l'intraprenditore o il costruttore, ma ha ad essere ridotta nel momento della vendita se si troverà che i miglioramenti non sussistano o che il fondo sia venduto, anche ad onta di questi miglioramenti, ad un prezzo stremato.

Quindi io proporrei all'Ufficio centrale di volere considerare se non sia opportuno di introdurre nella legge che discutiamo una simile aggiunta, la quale, senza togliere nulla alla efficacia dell'art. 22 come è stato proposto, riparerebbe a senso mio, all'inconveniente giustamente rilevato dall'on. senatore Griffini.

Senatore POGGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI. Crede che sia appoggiato l'emendamento del senatore Giannuzzi-Savelli?

PRESIDENTE. È stato appoggiato.

Senatore POGGI. Allora pregherei il Senato ad ordinare il rinvio alla Commissione di questo emendamento.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per mettere bene a posto la discussione, a me pare che l'art. 22 possa essere discusso, perchè l'aggiunta dovrebbe essere,

in qualunque caso, fatta all'art. 23, là dove si parla della doppia perizia.

Se l'onorevole senatore Griffini acconsente alla formola dell'emendamento presentato dall'onorevole Savelli, allora i due emendamenti si riducono ad uno solo, e debbono essere trattati all'art. 23, al quale sarebbe proposta l'aggiunta dell'onorevole Savelli.

Del resto vegga il Senato se convenga meglio rimandare a domani la discussione dei due articoli 22 e 23.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. La questione che si è sollevata è molto importante, e va considerata sotto due aspetti, dal lato giuridico e dal lato del credito.

Una simile discussione fu fatta, se non erro, in Francia quando nel 1806 si propose una legge simile all'attuale, chiedendosi: Ma come, voi date un privilegio anteriore ad un'ipoteca esistente? Si trattava solamente di fare una legge intorno alle bonifiche, e dopo lunga discussione fu detto: Se crediamo che le bonifiche siano opere di grande utilità pubblica, in questo caso bisognando necessariamente ricorrere al credito fa mestieri che questo ricorso sia effettivo e non illusorio, e l'istituto che presta non essendo sicuro che la somma gli sia resa, o resa per intero, è naturale che non possa accordare alcun credito.

Se si sottopone all'eventualità di riavere o no il capitale prestato da un istituto, è ben chiaro che l'istituto non possa dare alcun capitale.

La stessa discussione ebbe luogo in Inghilterra quando Roberto Peel, presentò nella Camera dei comuni la sua legge. Si disse del pari: Se voi togliete la certezza di riavere il capitale ai grandi istituti che debbono prestare centinaia di milioni e forse miliardi per rilevare l'agricoltura, credete mai che possa nascere questo credito? La legge diventerebbe una mera delusione. Si giunse poi fino a dire queste parole: Anche quando noi dovessimo commettere un'ingiuria a qualcuno, si tratta di salvare coll'agricoltura il paese; *salus publica suprema lex esto*.

Io non vado così in là; ma mi giova il ricordare come dietro accuratissime considerazioni in Inghilterra si venne a tali ordinamenti

che divenne impossibile che alcun creditore anteriore potesse avere alcuna ingiuria dalla nuova legge, che creava il privilegio del sovventore; anzi che spesso ne riceveva beneficio.

Mi restringerò ad un ordine di considerazioni assai più limitato e che è questo, che una volta fatto un miglioramento non si può mai supporre che perisca, che sia distrutto e perda ogni valore.

Chiunque ha una proprietà ha tutto l'interesse che questa seguiti a migliorare e a prosperare: niun che sia sano di mente vorrà distruggerla.

Una diversa supposizione costituisce una eccezione al tutto anormale, che non può invalidare la regola nella generalità dei casi.

Dirò poi di più in risposta all'onor. Griffini, domandando: se un capitalista qualunque presta con garanzia d'ipoteca, e se il mutuatario non conservi il suo fondo, e lo renda di nessun valore, che mezzi avrà il senatore Griffini, per farsi pagare da questo possessore di terre? Non vi è un mezzo legale per evitare quest'ingiuria? Certo vi è. E di questo stesso mezzo potrà usare per evitare il danno che gli potrebbe derivare dalla diminuzione del valore delle terre migliorate.

Quel mezzo legale si rinviene nell'art. 1175 del Codice civile. In esso è detto: « La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione ».

È chiaro che se chi dà un fondo in ipoteca lo lascia deperire, il creditore può risolvere il contratto e richiere l'immediato pagamento.

L'on. Griffini mi dirà, ma se il creditore è indolente? Io rispondo: attribuisca il danno a sua colpa; la legge gli dà il modo di evitare la perdita, e la supposizione di un'indolenza non ci potrà impedire di votare una legge che è tanto reclamata dai bisogni i più vitali del paese.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

Senatore DEVINCENZI. Dirò poi che nella legge attualmente in discussione, potremmo aggiungere qualche cosa che contentasse il senatore Griffini e gli altri senatori, e questo qualche cosa noi lo troviamo nella legge inglese; e mi piace anzi di leggere un articolo di quella legge anche per ricordarla all'Ufficio centrale cui certo

è noto: « Fino a tanto che i terreni siano sottoposti all'annualità stabilita dal presente atto, la persona obbligata al pagamento dell'annualità farà mantenere i miglioramenti ed i lavori relativi per cui questa annualità fu imposta; tenere puliti ed aperti gli scoli e corsi d'acqua se ve ne sono; e dovrà sopra richiesta dei commissari o di qualsiasi persona che abbia interesse sui terreni, vuoi per ipoteca, vuoi per altro, far conoscere una volta all'anno lo stato di tali miglioramenti, dei lavori relativi e degli scoli o corsi d'acqua se ve ne sono. Se la persona non conservi o non abbia cura di tali miglioramenti e lavori relativi, scoli, corsi d'acqua, se ve ne sono, o abbatta, o consenta che si abbattano alberi piantati per iscopo di miglioramento, può esser sottoposto ad una azione di devastazione ed al rifacimento dei danni ».

Io credo che qualche cosa di simile si potrebbe introdurre nella nostra legge, ed in questo modo noi da una parte non temeremmo di offendere in guisa alcuna il diritto degli antichi creditori; in secondo luogo non distruggeremmo, con un'aggiunta qualunque che l'on. Griffini e l'on. Giannuzzi-Savelli vogliono fare a questo progetto di legge, ogni possibilità di credito agrario.

Poichè non si tratta qui solamente di diritti individuali, ma si tratta di un vitale interesse della nazione e della sua prosperità; si tratta di rilevare l'agricoltura, che è ora la questione più grave che possa presentarsi alle nostre considerazioni. Non si può creare un vero ed efficace credito agrario, che richiede enormi capitali, senza creare un titolo solidissimo ed incontestabile, mediante il quale possa raccogliersi e riversare sulla proprietà fondiaria gran parte dei risparmi che fa la nazione. E bisogna ben guardarsi di non infirmare questo titolo, senza del quale non avremo mai il credito per i miglioramenti della terra, che richiede non dei milioni, ma dei miliardi. Vi pensino bene gli oppositori.

Se noi non aiuteremo l'agricoltura con un credito ben costituito, come si è fatto in Prussia ed Inghilterra, io non so vedere quali saranno le sorti del nostro paese!

L'Italia, che è entrata nella gran famiglia dei primari Stati d'Europa, potrà vivere senza una florida; anzi una floridissima agricoltura?

Io credo di no, e me ne appello al mio amico senatore Griffini.

Io richiamo su ciò la più seria attenzione del Senato, e spero che si troverà il modo di rispondere a questi grandi bisogni della nazione senza offendere in alcuna guisa i diritti di alcuno.

Nè, onorevoli colleghi, si può offendere i diritti altrui col permettere che i possessori di terre, che hanno i fondi gravati da ipoteche, facciano dei miglioramenti che ne accrescano il valore. Sarà solo questione di modi e di cautele, e non mai di sostanza che renda impossibile il credito.

Basterà solo por mente agli immensi vantaggi che possono ritrarsi dai capitali bene impiegati in agricoltura, per dissipare nei nostri animi qualsiasi dubbio.

L'onor. Giannuzzi-Savelli sa come le terre di Puglia, le quali rendevano, pochi anni fa, 30 o 40 lire l'ettaro, ora rendono ai proprietari 2 a 300 lire, ed al coltivatore rapportano un prodotto brutto di qualche migliaio di lire. Ma ciò avviene ad intelligenti proprietari cui non faccian difetto i capitali per loro e per i loro coltivatori.

Questi sono i miracoli che i capitali intelligentemente impiegati producono in agricoltura! Io crederei di far torto alla intelligenza italiana se dicessi che queste rimarrebbero eccezioni, se potesse ottenersi dei capitali.

Ma si teme che taluno possa spendere inconsultamente, che possa dissipare dei valori? Se ciò avviene non sarà mai un fatto generale. E vorremmo noi abbandonare una legge, dalla quale abbiamo tanto da sperare, per qualche lontana eccezione?

Non possiamo noi introdurre nella legge alcuna disposizione che ne assicuri della preservazione di questi miglioramenti?

Ma questi miglioramenti, si dice, possono ora avere un valore e appresso un altro di gran lunga diverso l'uno dall'altro. Le terre inglesi già rendevano quanto per lo passato le terre di Puglia, e ora rendono venti volte tanto.

Senatore POGGI, *relatore*. Domando la parola.

Senatore DEVINCENZI. Come potrebbe temersi che potessero ritornare a rendere venti volte meno di quanto rendono ora?

Io rispetto questi dubbi che sorgono da coscienza forse troppo timorate. Ma noi dobbiamo

badare ai vitali bisogni del paese che ne impongono di accogliere questa legge, e ove più oltre si aggiornassero i provvedimenti in questo progetto sanciti, non si farebbe che aggravare maggiormente una sciagura che ormai da troppo tempo pesa sull'Italia.

PRESIDENTE. Il senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio centrale, havvi una differenza in parte accessoria ed una differenza sostanziale.

La parte accessoria consiste nel maggiore o minor numero di cautele per accertare i dati onde poter riconoscere nelle future controversie i miglioramenti fatti. E così, mentre il ministro si contentava di una perizia che attestasse lo stato e il valore dei fondi all'atto del mutuo per miglioramenti, l'Ufficio centrale vuole qualche cosa di più, cioè una seconda perizia dopo eseguiti i miglioramenti, che ne constati la qualità e il valore.

Senza alcuna difficoltà quasi tutti accetteranno le maggiori cautele proposte dall'Ufficio centrale. Ma la differenza sostanziale, e non per obbligo, non per inavvertenza, ma voluta, ma meditata, è sulla maggiore estensione accordata al privilegio. Nel progetto ministeriale il privilegio si riduce a quel maggior valore tra la spesa ed il migliorato che si troverà al momento della vendita all'incanto o dell'avvenuta purgazione; secondo il progetto dell'Ufficio centrale, la materia e l'estensione del privilegio è il maggior valore che acquisterà il fondo dopo eseguiti i miglioramenti per effetto del mutuo, quantità calcolata nei limiti tra la spesa ed il migliorato; ma per rimanere intangibile nella somma originaria, senza possibilità di diminuzione per eventi posteriori.

Abbiamo dunque due sistemi affatto opposti mossi da due concetti diversi.

Da una parte il progetto ministeriale assicurava completamente i creditori ipotecari. Il creditore ipotecario non poté fare sicuro assegnamento sopra possibili miglioramenti di là da venire; egli fondò le sue garanzie sullo stabile come era quando dette il suo danaro a mutuo.

Se dunque nel momento della vendita si trova nel fondo un maggiore valore che è il risultato di mutui, senza i quali i miglioramenti non si sarebbero fatti, sottrargli questa parte non è

offendere il suo diritto, rimanendo intatta l'originaria cauzione del suo credito.

D'altra parte non si può dire che secondo il concetto del sistema ministeriale nulla si sia accordato in favore del credito agrario.

Secondo i principî generali di diritto applicati nella cruda loro severità dal nostro Codice civile, l'ipoteca cadendo su tutta la cosa coi suoi accessori e miglioramenti, anche posteriori, avrebbe reso impossibile il privilegio assorbendone la materia. L'originario progetto ha instaurato il privilegio per miglioramenti, ma senza offesa della giustizia, limitandolo nella misura del maggior valore esistente al tempo della vendita, ed a favore degli istituti mutuanti senza i quali il creditore ipotecario non avrebbe mai trovato quel maggior valore.

Il progetto dell'Ufficio centrale vuole molto di più. Vuole che questo creditore privilegiato abbia una sicurezza assoluta, fin dal primo momento, di ricuperare fino all'ultimo centesimo quello che spese nei miglioramenti, alla sola condizione che nell'atto in cui si fecero i lavori quel maggior valore si sia ottenuto. Questo è troppo, poichè lede il diritto quesito del creditore ipotecario, la cui garanzia reale viene invasa, menomata, ed anche assorbita da un credito privilegiato che non trovi più la sua materia corrispondente in un maggior valore esistente al tempo della vendita.

Nè vale obiettare, come ha fatto il senatore Devincenzi, che ove i miglioramenti vadano a deperire nel corso degli anni, il creditore ipotecario, che vede diminuite le sue cautele, può chiedere la risoluzione del contratto, e procedere all'espropriazione. L'argomento si ritorce contro il creditore privilegiato.

Agisca egli per far sì che con la risoluzione del contratto, provocata immediatamente, possa conseguire la realizzazione del suo credito, esercitando i suoi diritti sul maggior valore che si trova tuttora nel fondo.

Con qual ragione si vuole al contrario mettere a carico degli altri creditori l'obbligo di andare invigilando se si conservino o no i miglioramenti, se questi debbono essere la materia propria del privilegio acquistato?

Il creditore privilegiato sia diligente in ciò che tocca lui più direttamente.

In conclusione, è sostanziale e molto grave la differenza tra il concetto originario del mini-

stro e quello dell'Ufficio centrale, e credo che la cosa meriti la massima attenzione. Nè mi pare che si possa accettare la proposta dell'onorevole ministro di votare per ora l'art. 22; perchè la sua locuzione non è certo che lasci impregiudicata quella massima nella quale siamo discordi.

Quindi proporrei che l'Ufficio centrale voglia riesaminare quest'art. 22 e il consecutivo 23, onde vedere se vi possano essere temperamenti atti a conciliare gl'interessi opposti, e non votare questa sera la risoluzione di una questione che è forse la questione più grave di tutta la legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho chiesto la parola per consentire a quanto ha detto l'onorevole senatore Auriti. Certo la questione è molto grave e quindi credo ancor io che sia bene non votare l'articolo 22, che potrebbe pregiudicare per lo meno la questione promossa. Perciò consento, e credo di essere d'accordo con l'Ufficio centrale (*il senatore Poggi fa segni d'assenimento*) di rimandare a domani la discussione e prego i proponenti questi emendamenti di passarli all'Ufficio centrale stesso, affinchè, di accordo con me, possa esaminarli e dire domani il nostro avviso.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono opposizioni la proposta dell'onorevole ministro s'intende accettata.

La discussione quindi è rinviata a domani. Ora si procede allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Al tocco riunione negli Uffici per la loro costituzione e per l'esame del progetto di legge relativo alla pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala.

Alle due pomeridiane seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Ordinamento del credito agrario;

Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore;

Riordinamento del Consiglio di Stato.

La votazione a scrutinio segreto del progetto di « Aggiunta alla legge 8 giugno 1874 concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti d'assise », è riuscita nulla per mancanza di numero. Sarà rinnovata in altra seduta.

La seduta è sciolta (ore 5 ³/₄).